SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 1999, n. **491.**

Istituzione di nuovi tribunali e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, a norma dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1999, n. 155.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 1999, n. 155, recante delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive al decreto legislativo istitutivo del giudice unico di primo grado;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI E DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA DI TIVOLI E GIUGLIANO IN CAMPANIA E REVISIONE DEI CIRCONDARI DI MILANO, ROMA, NAPOLI, PALERMO E TORINO

Art. 1.

Istituzione del tribunale ordinario di Tivoli e revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d'appello di Roma.

1. Nel distretto della corte di appello di Roma sono istituiti il tribunale ordinario di Tivoli, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Nespolo, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, nonché sui comuni attribuiti alle sezioni distaccate di Palestrina e Castelnuovo di Porto ai sensi del comma 2, e la procura della Repubblica presso il tribunale di Tivoli.

2. Nel circondario del tribunale di Tivoli sono istituite la sezione distaccata di Palestrina, avente giurisdizione sul territorio dei comuni attualmente ricompresi, ai sensi della tabella *A* allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella sezione distaccata del tribunale di Roma, e la sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Monterotondo, Morlupo, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste.

3. Al circondario del tribunale di Velletri è altresì attribuito il territorio dei comuni attualmente ricompresi, ai sensi della tabella *A* allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella sezione distaccata di Frascati del tribunale di Roma; nel circondario del tribunale di Velletri è altresì istituita la sezione distaccata di Frascati, avente giurisdizione sul predetto territorio. Al circondario di Velletri e altresì attribuito il territorio dei comuni di Ardea e di Pomezia.

4. Al circondario del tribunale di Rieti e altresì attribuito il territorio dei comuni di Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano Romano, Torrita Tiberina.

5. Nel circondario del tribunale di Rieti e istituita la sezione distaccata di Poggio Mirteto, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Cantalupo in Sabina, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara in Sabina, Fiano Romano, Filacciano, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Nazzano, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Ponzano Romano, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torrita Tiberina, Vacone.

6. Al circondario del tribunale di Civitavecchia è altresì attribuito il territorio dei comuni attualmente ricompresi, al sensi della tabella *A* allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella sezione distaccata di Bracciano del tribunale di Roma, nonché il territorio del comune di Fiumicino.

7. Nel circondario del tribunale di Civitavecchia è istituita la sezione distaccata di Bracciano, avente giurisdizione sul territorio attualmente individuato ai sensi della tabella *A* allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

8. Nel circondario del tribunale di Roma è istituita la sezione distaccata di Ostia, avente giurisdizione sul territorio della circoscrizione XIII del comune di Roma.

Art. 2.

Istituzione del tribunale ordinario di Giugliano in Campania e revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d'appello di Napoli.

1. Nel distretto della corte di appello di Napoli sono istituiti il tribunale ordinario di Giugliano in Campania, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca, nonché sui comuni attribuiti alle sezioni distaccate di Marano di Napoli e Pozzuoli ai sensi del comma seguente, e la procura della Repubblica presso il tribunale di Giugliano in Campania.

2. Nel circondario del tribunale di Giugliano in Campania sono istituite la sezione distaccata di Marano, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Calvizzano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, e la sezione distaccata di Pozzuoli, avente giurisdizione sul territorio dei comuni attualmente ricompresi, ai sensi della tabella *A* allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella sezione distaccata del tribunale di Napoli di Pozzuoli.

3. Nel circondario del tribunale di Napoli e istituita la sezione distaccata di Casoria, con giurisdizione sui comuni di Arzano, Casavatore, Casoria.

Art. 3.

Revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d'appello di Milano

1. Al circondario del tribunale di Lodi è altresì attribuito il territorio dei comuni di Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese.

2. Al circondario del tribunale di Pavia è altresì attribuito il territorio dei comuni di Besate, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Motta Visconti, Noviglio, Zibido San Giacomo, Vernate.

3. Al circondario del tribunale di Vigevano è altresì attribuito il territorio dei comuni assegnati alla sezione distaccata di Abbiategrasso ai sensi del comma 4.

4. Nel circondario del tribunale di Vigevano è istituita la sezione distaccata di Abbiategrasso, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Abbiategrasso, Albairate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone.

5. Alla sezione distaccata di Rho del tribunale di Milano è altresì attribuito il territorio dei comuni di Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone.

Art. 4.

Revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d'appello di Torino

1. Al circondario del tribunale di Asti è altresì attribuito il territorio dei comuni di Albugnano, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Moncucco Torinese, Passerano Marmorito, Pino d'Asti.

2. Al circondario del tribunale di Ivrea è altresì attribuito il territorio dei comuni di Bosconero, Busano, Favria, Feletto, Forno Canavese, Levone, Oglianico, Rivara, Rivarossa, Rivarolo Canavese.

3. Al circondario del tribunale di Alba è attribuito il territorio dei comuni di Carmagnola, Isolabella, Poirino, Pralormo. I comuni di Carmagnola e Poirino sono assegnati alla giurisdizione della sezione distaccata di Bra del medesimo tribunale.

4. Alla sezione distaccata di Chivasso del tribunale di Torino è altresì attribuito il territorio dei comuni di San Mauro Torinese, Settimo Torinese.

5. Al circondario del tribunale di Pinerolo è altresì attribuito il territorio dei comuni di Bruino, Candiolo, Orbassano, Piossasco, Sangano.

Art. 5.

Revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d'appello di Palermo

1. Alla sezione distaccata di Monreale del tribunale di Palermo e attribuito il territorio dei comuni di San Giuseppe Jato e San Ciperello.

2. Al circondario del tribunale di Termini Imerese è altresì attribuito il territorio dei comuni di Belmonte Mezzagno, Baucina, Casteldaccia, Ciminna, Misilmeri, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, nonché dei comuni assegnati alla sezione distaccata di Corleone ai sensi del comma 3.

3. Nel circondario del tribunale di Termini Imerese è istituita la sezione distaccata di Corleone, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Bisaquino, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Marineo, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Villafrati.

Art. 6.

Variazioni alle tabelle A *e* B *allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*

1. Il Ministro della giustizia apporta alle tabelle *A* e *B* allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le variazioni di cui al presente decreto.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Art. 7.

Determinazione degli organici degli uffici giudiziari e nomina dei capi e dei dirigenti dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato l'organico dei magistrati dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali e sono altresì apportate le necessarie variazioni agli organici dei magistrati dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dal presente decreto.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla nomina dei presidenti dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e dei procuratori della Repubblica presso i medesimi tribunali.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato l'organico del personale amministrativo dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali e sono altresì apportate le necessarie variazioni agli organici dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dal presente decreto.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere assegnati, ove necessario, i dirigenti ai tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e alle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

5. Con decreto del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

6. Salvo quanto disposto dal comma 5, le modifiche di competenza territoriale introdotte dal presente decreto hanno efficacia dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 8.

Copertura dell'organico dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

1. Alla copertura dell'organico dei magistrati dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, nonché dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dal presente decreto, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento; l'assegnazione in atto, alla data di cui all'articolo 7, comma 5, anche se non in via esclusiva, alle sezioni distaccate di tribunale oggetto di revisione ai sensi del presente decreto costituisce titolo di preferenza assoluta per il tramutamento ai rispettivi circondari cui le stesse sono state attribuite. In tal caso non si applica l'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, dei tribunali e delle procure delle Repubblica oggetto della presente revisione, nonché delle relative sezioni distaccate, si provvede, nei limiti della dotazione organica, mediante assegnazione del personale già in servizio negli stessi uffici giudiziari alla data di cui all'articolo 7, comma 5; quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento nel rispetto dei principi enunciati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 9.

Distretti notarili

1. Le norme del presente decreto non hanno incidenza sul territorio dei distretti notarili, che resta disciplinato dalla vigente tabella adottata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, e successive revisioni.

2. Sono abrogati l'articolo 3, primo comma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'articolo 3, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 10.

Procedimenti pendenti

1. I procedimenti civili e penali pendenti, alla data di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, innanzi a sezioni distaccate di tribunale attribuite a circondari di tribunale diversi dai precedenti, sono devoluti alla competenza dei tribunali o delle relative sezioni distaccate territorialmente competenti in forza del presente decreto. Per tutti gli altri affari civili e penali pendenti alla stessa data innanzi ai tribunali oggetto della revisione, resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alla Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il «referendum» popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onoreficenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254:

«4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3».

Nota all'art. 1:

— La tabella *A* allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), prevede il numero delle sedi delle corti di appello, dei tribunali e delle preture della Repubblica.

Nota all'art. 6:

— La tabella *B* allegata al citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, individua la circoscrizione territoriale delle preture, distinta per corti di appello e per tribunali. Per quanto concerne la tabella *A* allegata al suddetto regio decreto n. 12/1941, vedasi in nota all'art. 1.

Note all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 194 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:

«Art. 194 *(Tramutamenti successivi)*. — Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 9:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, reca: «Revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai».

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 3. — *(Primo comma abrogato)*.

Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa corte d'appello.

Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto reale, previo il parere della corte d'appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa corte d'appello.

I distretti riuniti sono considerati come unico distretto».

— Il testo vigente dell'art. 3 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 3. — La disposizione dell'art. 3, capoverso 1°, della legge si applica anche se i notari in esercizio superino il numero di 14, compresi i notari conservati ai sensi dell'art. 165 della legge stessa.

(Secondo comma abbrogato).

— Il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 1224, reca: «Modificazioni alla circoscrizione notarile».

99G0536

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1999, n. **492.**

Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;

Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 476 del 1998;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Vista la nota di osservazioni della Corte dei conti, sezione di controllo Atti di Governo, n. 20/99 del 20 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della sanità;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla citata legge n. 476 del 1998, nonché i criteri e le procedure per le autorizzazioni degli enti di cui all'articolo 39-*ter* della medesima legge n. 184 del 1983.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «legge sull'adozione», la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

b) per «Convenzione» la Convenzione per tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;

c) per «adozione internazionale» l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione e della legge sull'adozione;

d) per «Commissione», la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale Autorità centrale per l'Italia;

e) per «autorità centrali» le autorità dei vari Paesi che curano l'adozione internazionale;

f) per «enti autorizzati», gli enti di cui all'articolo 39-*ter* della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale istituiti dall'articolo 39-*bis*, comma 2, della stessa legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) per «servizi», i servizi di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Capo II

COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Art. 2.

Funzioni e compiti della Commissione

1. La Commissione è l'Autorità centrale italiana ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. La Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione, ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.

2. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento.

3. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali. Raccoglie, altresì, ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale.

4. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni sulla propria attività, si avvale

del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

5. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *e)*, della legge sull'adozione sono conservati nella segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

6. L'accesso agli atti e ai documenti è regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

7. La Commissione può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad essa pervengono ai sensi delle disposizioni del capo I, titolo III, della legge sull'adozione e del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e dei genitori adottivi, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Salve le limitazioni espressamente previste dalle disposizioni del citato capo I, dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della Commissione, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

8. Le operazioni di cui al comma 8 possono essere effettuate, altresì, per il trattamento dei dati sensibili acquisiti dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei compiti ispettivi, di vigilanza e di controllo di cui al capo I del titolo III della legge sull'adozione e al capo III del presente regolamento.

Art. 3.

Composizione della Commissione

1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei Ministri, per i rappresentanti dei Ministeri di cui all'articolo 38 della legge sull'adozione, e della Conferenza unificata.

2. La durata in carica del presidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina.

3. I componenti cessano dalla carica:

a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) per impossibilità a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi; l'impossibilità è accertata e dichiarata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Modalità di funzionamento

1. La Commissione adotta a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di cui all'articolo 38, comma 4, della legge sull'adozione.

2. La Commissione è convocata dal Presidente a norma dell'articolo 5, o su richiesta di un componente che ne indica le ragioni e richiede l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.

3. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza del presidente o del vice presidente e di un numero complessivo di componenti non inferiore a sei. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto è sempre palese; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica di cui all'articolo 6, designato dal presidente.

5. La Commissione per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 può disporre audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.

Art. 5.

Il presidente della Commissione

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera *a)*, della legge sull'adozione ed è posto in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo del mandato.

2. Il presidente:

a) rappresenta la Commissione;

b) convoca le riunioni della Commissione, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;

c) nomina un vicepresidente che assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimento;

d) sovrintende all'attività della segreteria tecnica di cui all'articolo 6;

e) delega temporaneamente singole funzioni al vicepresidente o ad uno dei componenti;

f) e nei casi di urgenza, che non permettono la convocazione in tempo utile della Commissione, può adottare i provvedimenti di competenza della Commissione. Tali provvedimenti cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla Commissione nella prima riunione utile successiva;

g) svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento.

Art. 6.

Segreteria tecnica e attività di supporto alla Commissione

1. La Commissione, per lo svolgimento delle attività assegnate dalla legge, si avvale di una propria segreteria tecnica.

2. La segreteria tecnica cura, in particolare:

a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;

b) l'istruttoria degli atti della Commissione;

c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero;

d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;

e) l'assistenza alla Commissione per le attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettere *f), g)* e *l)*, della legge sull'adozione;

f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;

g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;

h) i rapporti con gli uffici delle altre autorità centrali per le adozioni internazionali, nonché con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze;

i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.

3. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo presso la predetta Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, è quantificata come segue:

a) 4 dirigenti;

b) 14 unità di area C (9 unità con posizione economica C1; 3 unità con posizione economica C2; 2 unità con posizione economica C3);

c) 5 unità di area B (3 unità con posizione economica B2; 2 unità con posizione economica B3).

4. La Commissione può avvalersi di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con incarico di durata massima annuale rinnovabile.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la gestione delle spese e all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione; in tale ambito, provvede agli adempimenti per il conferimento, con contratto individuale nel quale sono determinati l'oggetto, la durata, il luogo e il compenso per le consulenze di cui al comma 4. Al fine di consentire la programmazione delle attività amministrative e contabili del Dipartimento, la Commissione presenta annualmente un programma nel quale sono indicate le principali attività che intende realizzare.

Art. 7.

Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero

1. L'invio dei componenti della Commissione o di personale della segreteria tecnica all'estero, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 476 del 1998, è autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, su richiesta della Commissione.

2. La Commissione richiede lo svolgimento delle missioni all'estero per l'espletamento dei compiti d'istituto, e in particolare per la partecipazione di suoi componenti, ed eventualmente di personale di supporto, ad incontri internazionali con le autorità centrali degli altri Stati o in vista della proposizione di accordi bilaterali.

3. Al presidente e agli altri componenti della Commissione spetta l'indennità di missione prevista per la qualifica di appartenenza, e comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo III

AUTORIZZAZIONE AGLI ENTI

Art. 8.

Istanza di autorizzazione

1. Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 39-*ter* della legge sull'adozione presentano istanza alla Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo uno schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

a) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 39-*ter* della legge sull'adozione;

b) l'elenco e le generalità delle persone che dirigono e operano nei servizi dell'ente, nonché le relative qualifiche professionali, la formazione ricevuta, le specifiche competenze ed esperienze acquisite nel settore, le qualità morali possedute. Le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, nonché al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione;

c) l'elenco e le generalità dei professionisti in ambito sociale, giuridico e psicologico di cui l'ente si avvale, con l'indicazione per ciascuno dell'iscrizione all'albo professionale e delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti;

d) i dati forniti sull'articolazione dell'ente sul territorio nazionale, la sede principale e le eventuali sedi periferiche, nonché i giorni e gli orari di apertura;

e) i Paesi stranieri o le aree geografiche nei quali l'ente intende agire e l'indicazione delle strutture dell'ente in ciascuno di essi;

f) l'area geografica del territorio italiano nella quale l'ente intende operare per i cittadini italiani ivi residenti;

g) le modalità operative e di supporto ai coniugi che intendono adottare, per dare continuità all'attività di sostegno e di accompagnamento al percorso adottivo, comprese quelle concordate con i servizi;

h) il costo, per ciascun Paese di operatività dell'ente, richiesto alle coppie che intendono adottare un bambino.

2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresì allegare:

a) la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione;

b) una dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente alla Commissione una relazione sull'attività svolta, il bilancio consuntivo, nonché ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;

c) una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel territorio nazionale e l'assenza di finalità di lucro.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo dei documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-*bis* della legge sull'adozione.

Art. 9.

Accertamento dei requisiti

1. Entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 8, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-*ter* della legge sull'adozione. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarità.

2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione:

a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente è autorizzato ad operare;

b) può limitare l'autorizzazione all'ente ad operare per le persone residenti in una o più regioni d'Italia.

Art. 10.

Albo degli enti autorizzati

1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c)*, della legge sull'adozione. L'albo contiene:

a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell'ente;

b) gli estremi dell'atto costitutivo;

c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente;

d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

2. La Commissione dispone, altresì, la registrazione nell'albo delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione. L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Modalità operative dell'ente autorizzato

1. L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge sull'adozione:

a) conserva un registro cronologico delle domande di adozione internazionale pervenutegli;

b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;

c) trasmette alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente la documentazione della famiglia aspirante alla adozione e del bambino proposto per l'adozione e fornisce le notizie relative alla sua condizione di abbandono;

d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri dati, l'attività ed i rappresentanti all'estero;

e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione sulla propria attività, il bilancio consuntivo, nonché ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;

f) segnala alla Commissione eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;

g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;

h) segnala al tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive all'adozione.

2. L'ente autorizzato è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi all'attività svolta, alle modalità operative, ai costi dell'attività e alle spese per l'adozione.

Art. 12.

Verifiche sull'attività degli enti

1. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in Italia e negli altri Paesi e dell'adempimento degli obblighi

previsti dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento, la Commissione dispone verifiche con cadenza almeno biennale. A tal fine può disporre l'invio in missione all'estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per verificare l'attività dell'ente autorizzato presso la sede operativa.

2. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1, la Commissione, salvo che non debba procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, può disporre la modifica della estensione territoriale della operatività dell'ente autorizzato e chiedere l'adeguamento delle modalità operative ai prescritti requisiti.

3. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce l'adozione di metodologie e modalità di intervento omogenee, nonché la definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione.

Art. 13.

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attività svolta dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni della Convenzione, della legge sull'adozione e del regolamento, la Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione, sentito l'ente interessato.

2. Nei casi meno gravi, la Commissione può sospendere l'autorizzazione per un periodo determinato, assegnando all'ente un termine entro il quale eliminare le irregolarità, trascorso detto termine senza che l'ente abbia provveduto, la Commissione procede alla revoca dell'autorizzazione.

3. I provvedimenti di revoca e di sospensione sono adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e previa contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere all'adozione di tali provvedimenti.

Art. 14.

Richieste di riesame

1. Gli enti interessati possono presentare, a firma del legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione contro:

a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell'autorizzazione a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri;

b) i provvedimenti di revoca o di sospensione dell'autorizzazione.

2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro le deliberazioni della Commissione relative alla autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di conformità.

3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di riesame.

Art. 15.

Rappresentanza e difesa

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Capo IV

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 16.

Pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati

1. Entro un mese dalla nomina della Commissione gli enti che intendono svolgere per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri devono richiedere l'autorizzazione.

2. La Commissione delibera con le procedure di cui al capo III del presente regolamento sulle richieste di autorizzazione pervenute dagli enti entro il termine di cui al comma 1 e provvede alla formazione e alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'albo degli enti autorizzati.

3. L'albo degli enti autorizzati entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 17.

Norma finanziaria

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, gli oneri derivanti dal presente regolamento per il funzionamento della Commissione, esclusi quelli per il personale della segreteria tecnica, sono posti a carico dell'unità previsionale di base 12.1.3.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

Minori stranieri accolti o presenti nello Stato ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998

1. Sono fatte salve le competenze del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e del relativo decreto di attuazione, concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio assistito dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di rappresentanza. La Commissione provvede a comunicare al Comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza è segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge sull'adozione.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni acquistano efficacia dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, è il seguente:

«1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 12 settembre 1988, n. 214 - serie generale - supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 17, comma 1, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogata)».

— La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, serie generale.

— Per il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 30 agosto 1997, n. 202, serie generale. Il testo dell'art. 8 è il seguente:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«Art. 38. — 1. Al fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

f) un rappresentante del Ministero della sanità;

g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche».

— Il testo dell'art. 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«Art. 39-*ter*. — 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera *c)*, e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;

g) avere sede legale nel territorio nazionale».

— Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente: «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

— Il testo dell'art. 39-*bis*, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-*ter* e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, è il seguente:

«Articolo 6. — 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.

2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unità territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato più di un'Autorità centrale designerà l'Autorità centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorità centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo».

— Per il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

— La legge 23 dicembre 1997, n. 451, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 30 dicembre 1997, serie generale, n. 302. Il testo dell'art. 3 è il seguente:

«Art. 3 (*Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia*). — 1. L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312».

— Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera *e),* della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a)-d) (omissis);

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'8 gennaio 1997, serie generale, n. 5. Il testo dell'art. 22, comma 1, è il seguente:

«1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 38, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 38, comma 2, lettera *a)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera *f), g)* e *l),* della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a)-e) (omissis);

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

h)-i) (omissis);

l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-*ter*».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 7, comma 6, è il seguente:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

Nota all'art. 7:

— Per l'art. 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

— I testi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale sono i seguenti:

«Art. 380 (*Arresto obbligatorio in flagranza*). — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-*ter* commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*quinquies* del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, comma 1, numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a), b), c) d), f), g), i)* del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà».

«Art. 381 (*Arresto facoltativo in flagranza*). — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, comma 2, del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635, comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-*bis*. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle».

— Il testo dell'articolo 39-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«Art. 39-*bis*. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-*ter* e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.

3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a)-b) (omissis);

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-*ter*, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-*bis*».

Nota all'art. 15:

— Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica del 12 dicembre 1933, n. 286.

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«Art. 9. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonché dall'articolo 4 della presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 97 - serie generale - è il seguente:

«Art. 33 (*Comitato per i minori stranieri*). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31). — 1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

2-*bis*. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo».

— Il testo dell'art. 33, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-*bis* qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34».

99G0564

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1999.

Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;

Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996;

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerata la necessità di dare urgente e completa attuazione alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, anche in considerazione del parere motivato complementare del 29 settembre 1998 con il quale la Commissione delle Comunità europee ha invitato la Repubblica italiana a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti di cui all'allegato II alla direttiva predetta quando questi abbiano un impatto ambientale importante;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», corredato delle relative note, che delega alle regioni le competenze in materia di valutazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di minerali solidi e di idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

Considerato che appare opportuno modificare la definizione di alcune delle categorie progettuali in materia di rifiuti elencate negli allegati *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, secondo le classificazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi», e successive integrazioni e modificazioni;

Dato atto che con successivo, atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono individuate le categorie di opere, interventi ed attività da sottoposte a valutazione d'impatto ambientale di competenza statale da trasferirsi alla competenza regionale;

Sentite le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed intera il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, provvedono ad aggiornare le proprie vigenti disposizioni con quelle contenute nel presente atto.

Art. 2.

1. Nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*s)* Attività di coltivazione di minerali solidi.

t) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.

u) Elettrodotti aerei esterni per il trtsporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

v) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato *B,* lettere *D*3, *D*4, *D*6, *D*7 e *D*12 del decreto legislativo n. 22/1997).

z) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m^3».

2. Nell'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 al punto 2. Industria energetica sono aggiunte le parole: «ed estrattiva»; allo stesso punto 2 alla fine della lettera *a)* il punto è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere:

«*b)* attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km».

3. Nell'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, al punto 7. Progetti di infrastrutture è aggiunta la seguente lettera;

z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

4. Nell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 8, alla fine della lettera *o)* il punto è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

«*p)* progetti di cui all'allegato *A* che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.».

Art. 3.

1. Nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 le lettere *i), l), m), n)* e *o)* sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato *B* ed all'allegato *C,* lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.

l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato *B,* lettere *D*2 e da *D*8 a *D*11, ed all'allegato *C,* lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.

m) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato *B* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti *D*13, *D*14).

n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m^3 (operazioni di cui all'allegato *B,* lettere *D*1 e *D*5 del decreto legislativo n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato *B,* lettere *D*1 e *D*5 del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m^3.

o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m^3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato *B,* lettera *D*15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)».

2. Nell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 7. Progetti di infrastrutture, le lettere *r), s), t)* e *u)* sono sostituite dalle seguenti:

«*r)* impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato *B,* lettere *D*2, *D*8, *D*9 *D*10 e *D*11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,

n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato *B,* lettere *D*13 e *D*14 del citato decreto n. 22/1997);

s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato *B,* lettere *D*2 e da *D*8 a *D*11 del decreto legislativo n. 22/1997);

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m^3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato *B,* lettera *D*15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m^3 (operazioni di cui all'allegato *B*, lettere *D*1 e *D*5 del decreto n. 22/1997, n. 22);».

Art. 4.

1. Nell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 7: «Progetti di infrastrutture», alla lettera *a),* le parole: «lavori per l'attrezzamento di aree industriali» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di sviluppo di zone industriali o produttive»; alla lettera *d),* le parole: «derivazione ed opere connesse di acque superficiali» sono sostituite dalle seguenti: «derivazione di acque superficiali ed opere connesse»; alla lettera *i),* le parole: «simili linee di natura similare» sono sostituite dalle seguenti: «linee simili di tipo particolare».

2. Nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, «la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m^3.».

3. Nell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 8: «Altri progetti», la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m^3;».

Art. 5.

1. Le regioni disciplinano le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, che possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, per i quali la procedura di VIA è sottoposta alla loro competenza.

Art. 6.

1. La disciplina di cui al presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 settembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

99A11028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcetelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Marcetelli (Rieti) non è riuscito a provvedere, sulla base del piano di risanamento approvato con decreto del Ministro dell'interno del 20 aprile 1999, all'adozione del bilancio di previsione dell'esercizio 1998, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che a causa dell'accertato inadempimento ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marcetelli (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Giovanni Grieco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marcetelli (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dal piano di risanamento dell'ente, già in dissesto finanziario, approvato con decreto ministeriale del 20 aprile 1999, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1998 sulla base dell'ipotesi stabilmente riequilibrata.

Essendo, infatti, scaduti i trenta giorni decorrenti dalla notifica del suddetto decreto per l'adozione del documento contabile in parola, il comitato regionale di controllo, sezione decentrata di Rieti, con decisione del 26 agosto 1999, assegnava ulteriori venti giorni dalla notifica del provvedimento stesso per l'approvazione del bilancio.

Decorso, tuttavia, anche tale termine infruttuosamente, l'organo regionale, con atto n. 2107 del 24 settembre 1999, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvata in data 22 ottobre 1999 il bilancio di previsione per l'esercizio 1998 sulla base dell'ipotesi stabilmente riequilibrata.

Il prefetto di Rieti, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Marcetelli, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1888/13.1.36/Gab. del 30 settembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessarie l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marcetelli (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Giovanni Grieco.

Roma, 7 dicembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A11018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Motta de' Conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Motta de' Conti (Vercelli) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Lucchino;

Considerato che, in data 24 novembre 1999, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Motta de' Conti (Vercelli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Motta de' Conti (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Lucchino.

Il citato amministratore, in data 24 novembre 1999, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Motta de' Conti (Vercelli).

Roma, 7 dicembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A11019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Albano Laziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Albano Laziale (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Albano Laziale (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fernando Guida è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Albano Laziale (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 novembre 1999, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 19692/1729/98/Gab. del 23 novembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albano Laziale (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fernando Guida.

Roma, 7 dicembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A11021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Laurino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Laurino (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Laurino (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ada Ferrara è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Laurino (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 27 ottobre 1999.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Salerno, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 842/13.1/Sett. II/EE.LL. del 28 ottobre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laurino (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ada Ferrara.

Roma, 10 dicembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A11020

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 ottobre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 61.143.851.330 a favore degli istituti mutuanti, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 010, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle 20 previste per mutui concessi — ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991 - valuta 30 giugno e 31 dicembre — a favore degli interessati istituti mutuanti: 1) Melior Consorzio, Consorzio nazionale credito medio lungo termine - Roma; 2) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer) - Bologna; 3) Banca Carige, Cassa di risparmio di Genova e Imperia - Genova; 4) e 5) Mediovenezie Banca S.p.a. - Verona (già Federalcasse Banca S.p.a. e Mediocredito delle Venezie S.p.a.; 6) Banca Monte dei Paschi di Siena - Siena; 7) Banco di Napoli - Napoli; 8) Banca mediterranea - Potenza, 9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche, 10) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer); 11) e 12) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, 13) Mediosud S.p.a. (già Medio Credito della Puglia); per mutui concessi rispettivamente, alle regioni: 1) Umbria; 2) Emilia-Romagna; 3) Liguria; 4) Veneto; 5) Marche; 6) Toscana; 7) Campania; 8) Basilicata; 9) Policlinico San Matteo di Pavia; 10) Istituto ortopedico Rizzoli - Bologna, 11) Istituto G. Gaslini - Genova; 12) Istituto nazionale ricerca sul cancro - Genova; 13) Istituto Saverio De Bellis - Castellana Grotte, Bari;

Viste le richieste degli interessati istituti mutuanti del versamento della dodicesima rata semestrale, valuta 31 dicembre 1999 ammontanti a complessive lire 61.143.851.330;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 61.143.851.330 è impegnata a valere sulle disponibilità del Fondo oneri derivanti dai mutui contratti per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, ecc., 1999, parte di conto capitale, a favore degli istituti mutuanti, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicati:

Istituti mutuanti	Sede	Importo (in lire)	Valuta
1) Meliorconsorzio: Consorzio nazionale credito medio lungo termine . . .	Roma	2.442.421.960	31-12-99
2) Cassa di risparmio in Bologna	Bologna	11.236.966.950	31-12-99
3) Carige: Cassa di risparmio di Genova Imperia	Genova	3.861.250.380	31-12-99
4) Mediovenezie banca S.p.a.	Verona	15.403.580.560	31-12-99
5) Mediovenezie banca S.p.a.	Verona	3.985.141.800	31-12-99
6) Banca monte dei paschi di Siena	Siena	7.462.713.990	31-12-99
7) Banco di Napoli	Napoli	13.509.070.620	31-12-99
8) Banca mediterranea	Potenza	1.218.633.540	31-12-99
9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	668.353.470	31-12-99
10) Cassa di risparmio in Bologna	Bologna	547.492.370	31-12-99
11) Banca Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	402.610.710	31-12-99
12) Banca Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	275.381.730	31-12-99
13) Mediosud S.p.a.	Bari	130.233.250	31-12-99
	Totale . . .	61.143.851.330	

Art. 2.

È autorizzato il versamento, valuta 31 dicembre 1999, a favore degli istituti mutuanti secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10975

DECRETO 18 ottobre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 44.289.395.560 a favore degli istituti mutuanti, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008, con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati per le proprie esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ai sensi della legge n. 412/1991, art. 4, comma 13;

Viste le richieste di versamento della decima rata, scadenza 31 dicembre 1999, avanzate dai seguenti interessati istituti mutuanti: 1) Medio credito fondiario centro Italia - Ancona; 2) Crediop - Roma; 3) Banco di Napoli - Napoli; 4) Crediop - Roma; 5) Cariplo - Milano; 6) Banca regionale europea - Milano; 7) Crediop - Roma; 8) Credito fondiario e industriale S.p.a. - Roma, 9) Banco di Sardegna - Sassari; 10) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia; 11) Cariplo - Milano; 12) Banca mediterranea - Potenza; e 13) San Paolo-IMI S.p.a. - Torino, per mutui concessi, rispettivamente, a favore delle regioni: 1) Abruzzo; 2) Lazio; 3) Calabria; 4) Piemonte e 5) Lombardia, nonché, 6) all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano; 7) Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» - Trieste; 8) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova; 9) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari; 10) Centro riferimento oncologico di Aviano (Pordenone); 11) Istituto Carlo Besta - Milano; 12) Istituto zooprofilattico della Puglia e Basilicata - Foggia; e 13) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Visto l'atto n. 38513/2517 con il quale la Cariplo S.p.a. conferisce procura a «Intesa servizi» S.c.p.a. affinché in nome e per conto della Cariplo, compia atti ed operazioni descritte nell'atto stesso;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 44.289.395.560;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 44.289.395.560 è impegnata, per il 1999, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Sede	Importo (in lire)	Valuta
1) Mediocredito fondiario Centro Italia	Ancona	2.585.407.390	31-12-99
2) Crediop: Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	12.079.595.820	31-12-99
3) Banco di Napoli S.p.a. OO.PP.	Napoli	3.602.236.300	31-12-99
4) Crediop: Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	7.918.410.310	31-12-99
5) Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde	Milano	16.006.173.540	31-12-99
6) Banca regionale europea S.p.a.	Milano	457.521.900	31-12-99
7) Crediop: Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	296.029.660	31-12-99
8) Credito fondiario e industriale	Roma	224.736.910	31-12-99
9) Banco di Sardegna S.p.a.	Sassari	159.086.340	31-12-99
10) Cassa di risparmio di Gorizia	Gorizia	215.577.120	31-12-99
11) Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde	Milano	208.104.150	31-12-99
12) Banca mediterranea	Potenza	178.324.770	31-12-99
13) San Paolo-IMI S.p.a. ...	Torino	358.191.350	31-12-99
Totale . . .		44.289.395.560	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 31 dicembre 1999, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10976

DECRETO 26 ottobre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 248.556.113 a favore della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto n. 028 del 10 giugno 1999 con il quale si è dato corso all'impegno della prima rata semestrale a favore della Cassa depositi e prestiti, per mutuo concesso ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988 alla regione Sicilia;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001326 del 28 aprile 1999, con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito della somma, quale due rate semestrali delle 40 previste (valuta 31 dicembre 1999) per oneri di ammortamento di mutuo concesso alla regione Sicilia per un importo complessivo di L. 248.566.113;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 248.566.113 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 248.566.113 è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le esigenze di cui alle premesse.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 248.566.113 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10963

DECRETO 26 ottobre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col

Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1998 n. 15, con il quale si è dato corso all'impegno della prima rata semestrale delle 40 previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre a favore della Cassa depositi e prestiti, per mutuo concesso ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988 alla regione Marche;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001326 del 28 aprile 1999, con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito della somma, quale quattro rate semestrali (valuta 31 dicembre 1999) per oneri di ammortamento di mutuo concesso alla regione Marche per un importo complessivo di L. 92.452.967;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 92.452.967 è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le esigenze di cui alle premesse.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10964

DECRETO 26 ottobre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi del relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 013, con il quale si è dato corso all'impegno della prima rata semestrale delle 40 previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre a favore della Cassa depositi e prestiti, per mutui concessi ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001326 del 28 aprile 1999, con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali otto rate semestrali (valuta 31 dicembre 1999) per oneri di ammortamento di mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo per un importo complessivo di L. 3.348.255.161;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 3.348.255.161 è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi in lire
Regione Molise	1.843.047.817
Regione Liguria	1.278.052.991
Regione Abruzzo	227.154.353
Totale ...	3.348.255.161

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10965

DECRETO 26 ottobre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 21.118.933.736 a favore della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle 40 previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia; all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», e all'I.F.O. - Istituto fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la delibera CIPE 16 ottobre 1997 di revoca parziale dei finanziamenti già concessi con delibera CIPE 16 marzo 1994 relativi — tra l'altro — ai progetti della regione Lombardia per la realizzazione di interventi del «distretto socio-sanitario di Ghedi» e del «presidio multinazionale di igiene e prevenzione di Parabiago» per l'importo complessivo di L. 2.375.000.000 e ridestinati al «presidio ospedaliero di Trescore» (Milano);

Vista la nota n. 426580900 del 15 giugno 1998 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla regione Lombardia con delibera CIPE 16 marzo 1994, da complessive L. 72.268.000.000 a L. 69.893.000.000 per effetto della revoca del finanziamento di cui alla sopracitata delibera CIPE 16 ottobre 1997;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001326 del 28 aprile 1999 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali dieci rate semestrali (valuta 31 dicembre 1999) per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia; all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», all'I.F.O. (Istituti fisioterapici di Roma) per un importo complessivo di L. 21.118.933.736;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 21.118.933.736 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 21.118.933.736 è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi in lire
Regione Marche	1.456.938.555
Regione Emilia-Romagna	7.739.876.999
Regione Liguria	103.251.979
Regione Lombardia	7.456.470.109
Università degli studi di Roma «Tor Vergata»	1.987.600.587
I.F.O. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma)	2.374.795.507
Totale ...	21.118.933.736

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 21.118.933.736 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10966

DECRETO 26 ottobre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle 40 previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre a favore della Cassa depositi e prestiti, per mutui concessi ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Marche, Abruzzo e al «Policlinico A. Gemelli» Roma;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001326 del 28 aprile 1999, con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali dodici rate semestrali (valuta 31 dicembre 1999) per mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo e al Policlinico Gemelli per un importo complessivo di L. 1.793.530.342;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.793.530.342 è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importo in lire
Regione Marche	348.165.672
Regione Abruzzo	205.797.496
Policlinico «Gemelli» Roma	1.239.567.174
Totale ...	1.793.530.342

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10967

DECRETO 4 novembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 5.682.355.412 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 1996, n. 010, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali previste 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti bancari interessati;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 002936 del 22 ottobre 1999, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli importi corrispondenti alle otto rate semestrali, scadenza 31 dicembre 1999, da trasferire rispettivamente agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo, 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 3) Banca Nazionale del Lavoro - Roma; per mutui concessi rispettivamente: 1) Università di Palermo ed alle regioni 2) Toscana e 3) Umbria per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 5.682.355.412 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 31 dicembre 1999 secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi in lire
Banco di Sicilia	858.381.954
Monte dei Paschi di Siena	1.526.049.658
Banca Nazionale del Lavoro	3.297.923.800
Totale ...	5.682.355.412

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 5.682.355.412 è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 5.682.355.412 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 31 dicembre 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10968

DECRETO 4 novembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 22.015.019.185 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali previste, 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento agli istituti bancari interessati;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 002936 del 22 ottobre 1999, con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme corrispondenti alle dieci rate semestrali, scadenza 31 dicembre 1999, da trasferire rispettivamente agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo, 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 3) Cariplo - Milano, 4) Banco di Napoli - Napoli e 5) Banco Ambrosiano Veneto - Trieste; per mutui concessi alle regioni: 1) Sicilia, 2) Toscana, 3) alla «Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor», 4) Puglia e 5) Friuli-Venezia Giulia, per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, per un importo complessivo di L. 22.015.019.185;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 22.015.019.185 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 31 dicembre 1999 secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi in lire
Banco di Sicilia	11.615.000.830
Monte dei Paschi di Siena	6.019.619.746
Cariplo	746.427.196
Banco di Napoli	929.843.491
Banco Ambrosiano	2.704.127.922
Totale ...	22.015.019.185

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 22.015.019.185 è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 22.015.019.185 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 31 dicembre 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10969

DECRETO 4 novembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 40.208.325.819 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo a effettuare nel

limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti mutuanti: 1) Mediovenezie S.p.a. - Verona, 2) Banco di Sicilia - Palermo, 3) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - Roma, 5) IMI - Istituto mobiliare italiano - Roma, 6) Banca Carige - Cassa di Risparmio di Imperia e di Genova - Genova; per mutui concessi alle regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte e agli istituti: «Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone)», e «G. Gaslini» di Genova, per i rispettivi progetti di interventi, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 002936 del 22 ottobre 1999, con la quale si chiede, fra l'altro, in ordine ai summenzionati istituti bancari, il versamento degli importi per i successivi trasferimenti, a cura della stessa Cassa, quale dodici rate, valuta 31 dicembre 1999, ai sopracitati istituti mutuanti per un complessivo di L. 40.208.325.819;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 40.208.325.819 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 31 dicembre 1999, secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi
1) Mediovenezie S.p.a.	13.449.894.802
2) Banco di Sicilia	6.341.960.111
3) Monte dei Paschi di Siena	16.176.420.892
4) Crediop	2.545.772.173
5) San Paolo - IMI S.p.a.	755.820.830
6) Carige	938.457.011
Totale	40.208.325.819

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 40.208.325.819 è impegnata per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 40.208.325.819 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 31 dicembre 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10970

DECRETO 11 novembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 220.000.000.000 - Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a favore delle regioni a statuto ordinario, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 50 e 51, primo e secondo comma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che, fra l'altro, esclude a partire dal 1990 le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano dal riparto del Fondo sanitario nazionale in conto capitale;

Visto il decreto legislativo n. 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare il comma 4 dell'art. 12 che prevede, tra l'altro, la destina-

zione di quote di finanziamento del Fondo sanitario nazionale (c/capitale) a favore di regioni particolarmente svantaggiate e carenti di strutture pubbliche;

Vista la delibera CIPE del 30 giugno 1999 che assegna — tra l'altro — alle regioni la somma complessiva di lire 220 miliardi, a valere sulle disponibilità 1999 del Fondo sanitario nazionale (c/capitale), per esigenze di manutenzione straordinaria ed acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonché per il riequilibrio di alcune regioni particolarmente svantaggiate e carenti di strutture pubbliche;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 1454, per l'esercizio 1999;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 220.000.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità esposte in premessa, per l'esercizio 1999, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

Regioni	Importi in lire
1) Piemonte	18.115.000.000
2) Lombardia	37.941.000.000
3) Veneto	18.865.000.000
4) Liguria	6.930.000.000
5) Emilia-Romagna	16.661.000.000
6) Toscana	14.889.000.000
7) Umbria	3.511.000.000
8) Marche	6. 124.000.000
9) Lazio	22.130.000.000
10) Abruzzo	5.386.000.000
11) Molise	1.395.000.000
12) Campania	34.726.000.000
13) Puglia	17.265.000.000
14) Basilicata	3.656.000.000
15) Calabria	12.406.000.000
Totale ...	220.000.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 220.000.000.000 a favore delle regioni interessate di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10971

DECRETO 11 novembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 5.000.000.000 - Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a favore delle regioni a statuto ordinario, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 50 e 51, primo e secondo comma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che, fra l'altro, esclude a partire dal 1990 le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano dal riparto del Fondo sanitario nazionale in conto capitale;

Vista la delibera CIPE del 30 giugno 1999 con la quale, tra l'altro, è stata ripartita, a valere sulle disponibilità 1999 del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, la somma complessiva di lire 5,0 miliardi alle regioni a statuto ordinario per i propri istituti zooprofilattici sperimentali per manutenzione straordinaria e per acquisto di attrezzature;

Vista, infine, la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 5.000.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario interessate per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali per l'esercizio 1999, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate come segue:

Regioni	Per gli istituti zooprofilattici sperimentali di	Importi in milioni
1) Piemonte	Torino	664
2) Lombardia	Brescia	1.366
3) Veneto	Padova	753
4) Umbria	Perugia	409
5) Lazio	Roma	600
6) Abruzzo	Teramo	433
7) Campania	Portici (Napoli)	409
8) Puglia	Foggia	366
Totale . . .		5.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 5.000.000.000 a favore delle regioni interessate per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, secondo le quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10972

DECRETO 23 dicembre 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in lire 45.210 miliardi (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 23 dicembre 1999 è di 46.957 miliardi di lire (pari a 24.251 milioni di euro);

Decreta:

Per il 30 dicembre 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 giugno 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 dicembre 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A11135

DECRETO 23 dicembre 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 dicembre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1999 che ha disposto per il 15 dicembre 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 dicembre 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1999 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantasei giorni è risultato pari a € 96,38.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 244.996.925.635 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 dicembre 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni è risultato pari a € 95,01.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A11136

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Lodi.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare i decreti di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 3864 del 19 novembre 1999, dell'ufficio del territorio di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo;

Atteso che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla totale adesione del personale allo sciopero indetto dalla Federazione nazionale RDB statali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Lodi nel giorno 19 novembre 1999;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 dicembre 1999

Il direttore compartimentale: ETTORRE

99A11022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° dicembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra «Podgora», in Vibo Valentia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1997 con il quale la società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra «Podgora», con sede in Vibo Valentia, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Ilo Bianchi comunicava le proprie dimissioni;

Ravvisava pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raffaele Nicola con studio in Soriano Calabro (Catanzaro) alla via Garibaldi, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra «Podgora», con sede in Vibo Valentia, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 giugno 1997, in sostituzione del dott. Ilo Bianchi.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11023

DECRETO 1º dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Forte Braschi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 gennaio 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Forte Braschi - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Forte Braschi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 5 novembre 1981,
con atto a rogito notaio dott. Marcello Scarfagna di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 30 novembre 1981, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Farina con studio in Roma, via dei Taurini n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11024

DECRETO 1º dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Osservatorio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di mancata ispezione del 23 febbraio 1999 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «Osservatorio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Osservatorio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita in data 3 novembre 1972, con atto a rogito del notaio avv. Pasquale Parisi di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto del 4 dicembre 1972, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Antonio Veronico con studio in Modugno (Bari), viale della Repubblica n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11025

DECRETO 3 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Fiat Vita Termolese», in Termoli.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

Società cooperativa edilizia «Fiat Vita Termolese», con sede in Termoli, costituita per rogito Macchiagodena Giuseppe in data 1° febbraio 1973, repertorio n. 42728 registro società n. 477, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1360/284844.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 3 dicembre 1999

Il direttore provinciale: MARTONE

99A11026

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 dicembre 1999.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa EUREKA;

Vista la deliberazione 29 aprile 1994, n. 281 «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi del punto *B* della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281 con i relativi esiti istruttori;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale EUREKA, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 14 settembre 1999, di cui al punto 7 del resoconto sommario;

Viste le disponibilità del fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

ST MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili/non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1535 Medea/A101 «Architettura e componenti avanzati per ricevitori/-decodificatori TV digitali interattivi - Cariddi».

(Pratica IMI n. 63911/L.22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 6.876.500.000 lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a 13.753.000.000 lire (10.334.000.000/zone non eleggibili e 3.419.000.000/zone eleggibili).

Durata della ricerca: 4 anni e 5 mesi con inizio il 24 luglio 1997.

Condizioni particolari: il finanziamento del Fondo R.A. delle attività successive al 31 dicembre 2000 sarà subordinato alla riconferma del «Medea label».

ST MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1535 Medea/A102 «Sistemi di memorizzazione dell'informazione ad alta capacità».

(Pratica IMI n. 64190/L.22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 4.315.500.000 lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, pari a 10.788.000.000 lire.

Durata della ricerca: 4 anni e 2 mesi con inizio 3 novembre 1997.

Condizioni particolari: il finanziamento del Fondo R.A. delle attività successive al 31 dicembre 2000 sarà subordinato alla riconferma del «Medea label».

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 11.192.000.000 (undicimiliardicentonovantaduemilioni) e graveranno sulle disponibilità del fondo speciale ricerca applicata per il 1999.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

Il direttore: CRISCUOLI

99A10948

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 13 dicembre 1999, n. **9012.**

Attività di valutazione e controllo sull'efficacia di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutte le Amministrazioni centrali

A tutte le amministrazioni regionali

Alle province autonome

Al Mediocredito centrale S.p.a.

All'Artigiancassa S.p.a.

Alla Società per l'imprenditoria giovanile S.p.a.

Al San Paolo IMI S.p.a.

A tutti gli altri soggetti interessati

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/1998 e dalla legge n. 266/1997 il Ministero dell'industria d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica redige annualmente una relazione, da allegare al documento di programmazione economica e finanziaria, finalizzata alla valutazione e controllo dell'efficacia e del rispetto delle norme di incentivazione in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.

Quest'anno la relazione prenderà in esame anche gli interventi agevolativi attuati dalle regioni.

Per le nuove esigenze conoscitive sono stati definiti due diversi modelli di rilevazione finalizzati alla acquisizione di informazioni dalle amministrazioni centrali e dalle amministrazioni regionali.

Il modello per le amministrazioni centrali è composto, come nella precedente indagine, di due parti: la prima *mod. Val01/99*, da compilare per ciascuno degli interventi agevolativi, è finalizzata alla raccolta dei dati relativi all'anno 1999 e, nel contempo ad una validazione ed eventuale integrazione dei dati già forniti per l'anno 1998; la seconda *mod. Val02/99* è finalizzata ad acquisire indicazioni e proposte di carattere programmatico sia con riguardo ai fabbisogni finanziari degli interventi in vigore sia alle eventuali esigenze di nuovi interventi.

La prima parte del modello *(mod. Val01/99)*, da compilare a cura degli uffici delle amministrazioni ovvero degli altri soggetti attuatori preposti alla gestione degli interventi, si compone di tre sezioni: le sezioni 1 e 2 vengono fornite precompilate per i provvedimenti già censiti, mentre la sezione 3 dovrà essere restituita con i dati relativi all'anno 1999.

La seconda parte del modello *(mod. Val02/99)* che riguarda l'indicazione programmatica dei fabbisogni finanziari degli interventi in vigore, nonché eventuali proposte di nuovi interventi, richiamando livelli di responsabilità politica e non amministrativa, sarà inviata agli uffici di Gabinetto per le opportune valutazioni e proposte di competenza.

Si sottolinea l'importanza di questa parte del modello, alla quale nella precedente rilevazione non è stata dedicata la necessaria attenzione, ma che, essendo finalizzata ad acquisire indicazioni e proposte di carattere programmatico, riveste una particolare funzione anche in relazione al DPEF cui la relazione è allegata.

Il modello per le amministrazioni regionali *mod. Val01/99R* si compone di due sezioni: la prima, finalizzata ad una raccolta di informazioni di tipo qualitativo sull'intervento, la seconda, ad una acquisizione di dati sintetici sullo stato di attuazione relativamente all'anno 1999.

La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria assicurerà l'assistenza e il supporto tecnico necessari alla acquisizione e trasmissione dei dati, soprattutto con riguardo alle amministrazioni regionali, per la prima volta coinvolte in questa attività.

I modelli di rilevazione, che per facilitare la trasmissione dei dati verranno forniti oltre che su supporto cartaceo anche su floppy disk, dovranno essere restituiti compilati da parte delle suddette amministrazioni entro e non oltre il 10 febbraio 2000 a:

Ministero industria, commercio e artigianato - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese - Via del Giorgione n. 2/b - 00147 Roma.

La presente circolare con gli allegati modelli di rilevazione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: BERSANI

mod. val01/99

Ministero Industria Commercio ed Artigianato

Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese

Scheda di rilevazione leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive

(Legge n.266/97 art.1 – D. Lgs. 123/98, artt. 10 e 11)

Sez.1 - Caratteristiche generali della Legge

SOGGETTO ATTUATORE: ______________________________

____

LEGGE ESAMINATA: ______________________________ n. _____ art. _____

OBIETTIVI DELLA LEGGE: ______________________________

- **Area di applicazione:**
  - a) intero territorio nazionale ☐
  - a) aree depresse ☐
    - *Centro-Nord*[1] ☐ *Mezzogiorno*[2] ☐
  - c) specifiche aree geografiche di intervento ☐
    - *specificare (indicare l'area connessa agli specifici interventi agevolativi previsti dalla Legge, a livello regionale, provinciale, sub-provinciale o comunale)* ______________________________

____

____

____

____

[1] Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

[2] Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Sezione 1- Caratteristiche generali della legge

- **Soggetti beneficiari**

a) Imprese ☐

piccole ☐ *medie* ☐ *grandi* ☐

a) consorzi/associazioni di imprese ☐

a) altro ☐

specificare ____________________

- **Tipologia dell'agevolazione:**

a) contributo in c/capitale ☐
b) contributo in c/interessi-canoni ☐
c) contributo in c/esercizio ☐
d) credito d'imposta/bonus fiscale ☐
e) sgravio oneri sociali ☐
f) partecipazione al capitale ☐
g) interventi a garanzia[3] ☐
h) mutuo diretto[4] ☐
i) altro ☐

specificare ____________________

- **Calcolo dell'agevolazione in ESL/ESN[5]:** SI ☐ NO ☐

- **Erogazione dell'agevolazione in unica soluzione:** SI ☐ NO ☐

- **Gestione contabile:**

ordinaria ☐ speciale fuori bilancio ☐

- **Tipologia del procedimento:**

automatico[6] ☐ valutativo[7] ☐ negoziale[8] ☐

---

[3] Si tratta di tutti quegli interventi finanziari a garanzia totale o parziale di finanziamenti o altro, ivi compresi interventi del tipo "copertura rischio di cambio".

[4] Nel caso di mutui erogati direttamente dall'Amministrazione.

[5] ESL = equivalente sovvenzione lorda; ESN = equivalente sovvenzione netta.

[6] Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 123/98 art. 4 sono automatici quei procedimenti che non prevedono una attività istruttoria di carattere tecnico-economico-finanziaria.

[7] Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 123/98 art. 5 sono valutativi quei procedimenti che prevedono una istruttoria e una selezione delle iniziative.

[8] Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 123/98 art. 6 sono negoziali quei procedimenti che prevedono la definizione delle iniziative sulla base di una negoziazione.

Sezione 1- Caratteristiche generali della legge

- **Cumulabilità con altre agevolazioni:**

  SI ❑ *specificare* ____________________

  NO ❑

- **Cofinanziamenti comunitari:**

  SI ❑ *specificare il tipo di fondo utilizzato* ____________________

  NO ❑

- **Notifica/autorizzazione UE:**

  SI ❑ *specificare data e numero* ____________________

  NO ❑

- **Fasi/attività della gestione affidate in tutto o in parte ad altri soggetti** *(si fa riferimento a fasi del procedimento affidate ad altri soggetti in regime di convenzione o sulla base di disposizioni normative)*

  SI ❑ *specificare fasi/attività/soggetti e ruolo di questi ultimi* ____________________

  ____

  ____

  NO ❑

- **Settore/i di intervento sulla base della classificazione ISTAT:** *(sono ammesse più risposte)*

  a) Agricoltura ❑

  a) Pesca ❑

  a) Industria *estrattiva* ❑ *manifatturiera* ❑ *costruzioni* ❑

  a) Terziario *commercio* ❑ *turismo* ❑ *trasporti* ❑ *altri servizi* ❑

  Specificare nel caso di altri servizi ____________________

  a) Artigianato[9] ❑

- **Se possibile e qualora la legge preveda un livello di disaggregazione settoriale ulteriore, indicare il/i codice/i ISTAT secondo la codificazione ATECO 91**

  ____

- **L'intervento agevolativo è di tipo straordinario (es. calamità naturali, eventi eccezionali)?**

  SI ❑ NO ❑

[9] Qualora la norma sia finalizzata ad incentivare esclusivamente le imprese artigiane, indipendentemente dal loro settore di attività.

Sezione 1- Caratteristiche generali della legge

- **Finalità dell'intervento** *(indicare non più di due finalità tra quelle contraddistinte dalle lettere a)-i) e per ciascuna finalità indicata segnalare almeno uno degli interventi riportati in corsivo)*

a) Ricerca e sviluppo ❑
- *Ricerca di base* ❑
- *Ricerca applicata* ❑
- *Sviluppo pre-competitivo* ❑

a) Internazionalizzazione ❑
- *Penetrazione commerciale* ❑
- *Partecipazione a manifestazioni fieristiche* ❑
- *Realizzazione reti commerciali* ❑
- *Investimenti diretti all'estero* ❑
- *Collaborazioni e partenariati* ❑

a) Sviluppo produttivo ❑
- *Nuova imprenditorialità* ❑
- *Promozione di accordi/consorzi tra imprese* ❑
- *Sostegno agli investimenti* ❑

a) Occupazione ❑
- *Incremento occupazionale* ❑
- *Salvaguardia posti di lavoro* ❑
- *Formazione/qualificazione* ❑

a) Equilibrio della gestione finanziaria ❑
- *Capitalizzazione* ❑
- *Miglioramento condizioni creditizie* ❑
- *Innovazione finanziaria* ❑
- *Altro (specificare)* ________________________________ ❑

a) Tutela ambientale ❑
- *Impatto ambientale* ❑
- *Risparmio energetico* ❑
- *Adeguamento a norme/certificazione* ❑

Sezione 1- Caratteristiche generali della legge

h) Razionalizzazione di settore ☐

Riconversione ☐

Dismissione/riduzione capacità produttiva ☐

Altro (specificare) ______________________ ☐

h) Altro ☐
Specificare ______________________

- **Tipologia degli investimenti/spese/altri oneri agevolabili:**

a) Terreni/fabbricati ☐

a) Attrezzature/macchinari/impianti ☐

a) Progettazione/studi/consulenze ☐

a) Brevetti/licenze/marchi ☐

a) Formazione personale ☐

a) Assunzioni ☐

a) Spese generali ☐

a) Oneri finanziari ☐
specificare ______________________

i) Altro ☐
specificare ______________________

Sezione 2- Stato di attuazione (anno 1998)

N.B. **Per le norme già censite la presente sezione viene trasmessa compilata al fine di una validazione dei dati forniti dalle amministrazioni.**

(dati finanziari in miliardi di lire)

Tab.2.1 - Domande presentate ed approvate per tipologia beneficiario e regione – anno 1998

Regioni	Numero domande presentate Tipologia beneficiario							Numero domande approvate Tipologia beneficiario						
	pi	*mi*	*gi*	*Tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*	*pi*	*mi*	*gi*	*Tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*
Piemonte														
Valle d'Aosta														
Lombardia														
Trentino A.A.														
Veneto														
Friuli-V.G.														
Liguria														
Emilia R.														
Toscana														
Umbria														
Marche														
Lazio														
Totale Centro-Nord														
Abruzzo														
Molise														
Campania														
Puglia														
Basilicata														
Calabria														
Sicilia														
Sardegna														
Totale Mezzogiorno														
Totale Italia														

Sezione 2- Stato di attuazione (anno 1998)

(dati finanziari in miliardi di lire)

Tab.2.2 – Ammontare agevolazioni richieste per tipologia beneficiario e regione – anno 1998

Regioni	Tipologia beneficiario						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 2- Stato di attuazione (anno 1998)

(dati finanziari in miliardi di lire)

Tab.2.3 - Ammontare agevolazioni approvate per tipologia beneficiario e regione – anno 1998

Regioni	Tipologia beneficiario						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 2- Stato di attuazione (anno 1998)

(dati finanziari in miliardi di lire)

Tab. 2.4 - Ammontare investimenti/spese/altri oneri approvati per tipologia beneficiario e regione – anno 1998

Regioni	Tipologia beneficiario						Totale investimenti
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 2 - Stato di attuazione (anno 1998)

Domande con erogazione dell'agevolazione nel 1998 n. ____ di cui con erogazione a saldo **n.**____

Tab. 2.5 - Numero domande con erogazione a saldo nell'anno 1998 per anno di presentazione e anno di approvazione

Anno di presentazione	Anno di approvazione domanda			Totale Domande
	1996	1997	1998	
Precedente 1996				
1996				
1997				
1998				
Totale				

Sezione 2 - Stato di attuazione (anno 1998)

Tab. 2.6 - Domande con erogazione e domande revocate per tipologia beneficiario e regione – anno 1998

Regioni	Numero domande con erogazione Tipologia beneficiario							Numero domande revocate Tipologia beneficiario						
	pi	*mi*	*gi*	*Tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*	*pi*	*mi*	*gi*	*Tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*
Piemonte														
Valle d'Aosta														
Lombardia														
Trentino A.A.														
Veneto														
Friuli-V.G.														
Liguria														
Emilia R.														
Toscana														
Umbria														
Marche														
Lazio														
Totale Centro-Nord														
Abruzzo														
Molise														
Campania														
Puglia														
Basilicata														
Calabria														
Sicilia														
Sardegna														
Totale Mezzogiorno														
Totale Italia														

Sezione 2 - Stato di attuazione (anno 1998)

(dati finanziari in miliardi di lire)

Tab. 2.7 - Ammontare agevolazioni erogate per tipologia beneficiario e regione – anno 1998

Regioni	Tipologia beneficiario						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 2 - Stato di attuazione (anno 1998)

(dati finanziari in miliardi di lire)

Tab. 2.8 - Ammontare agevolazioni revocate per tipologia beneficiario e regione – anno 1998

Regioni	Tipologia beneficiario						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*	*Cons/Assoc Imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 2 - Stato di attuazione (anno 1998)

Tab. 2.9 - Incremento occupati[10] riferito alle domande approvate nell'anno 1998 per tipologia beneficiario e regione – (in unità)

Regioni	Tipologia beneficiario						Totale incremento occupati
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*	*Cons/Assoc. imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

[10] Anche su base previsionale.

Sezione 2 - Stato di attuazione (anno 1998)

(dati finanziari in miliardi di lire)

Tab. 2.10 – Domande e ammontare agevolazioni giacenti per tipologia beneficiario e regione – anno 1999

Regioni	Numero domande giacenti Tipologia beneficiario							Ammontare agevolazioni per domande giacenti Tipologia beneficiario						
	pi	*mi*	*gi*	*tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*	*pi*	*mi*	*gi*	*Tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale agevolazioni*
Piemonte														
Valle d'Aosta														
Lombardia														
Trentino A.A.														
Veneto														
Friuli-V.G.														
Liguria														
Emilia R.														
Toscana														
Umbria														
Marche														
Lazio														
Totale Centro-Nord														
Abruzzo														
Molise														
Campania														
Puglia														
Basilicata														
Calabria														
Sicilia														
Sardegna														
Totale Mezzogiorno														
Totale Italia														

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1999)

N.B. La presente sezione, che deve essere compilata, si riferisce ai dati relativi all'anno solare 1999

Stanziamenti, impegni ed erogazioni disposti per l'anno 1999

- **Capitolo/i o unità previsionali di base su cui sono iscritte le risorse finanziarie:** ____________

Anno	Stanziamenti*	Impegni*	Erogazioni*
1999			

DISPONIBILITÀ** :	
• al 31.12.98:	Lit.______________
• al 31.12.99:	Lit.______________

FABBISOGNO FINANZIARIO:	
• al 31.12.99 (*per domande presentate e non esaminate*)	Lit.______________
• stanziamenti previsti per l'anno 2000	Lit.______________

Per l'anno 2000 è possibile presentare domande di agevolazione?

SI ☐ NO ☐

Eventuali riferimenti normativi intervenuti nel corso dell'anno 1999 per la Legge in esame *(riportare gli estremi identificativi di eventuali atti normativi e regolamentari strettamente connessi all'attuazione della Legge in esame.)*

____

____

* I dati devono essere riferiti solo all'anno finanziario 1999. In particolare, per quanto riguarda gli impegni, si precisa che deve essere indicato l'importo complessivo impegnato nell'anno 1999, compresi gli impegni sui residui e sugli esercizi futuri.

** La disponibilità è determinata come differenza fra gli stanziamenti complessivi(compresi eventuali residui e quelli su esercizi futuri) e le somme impegnate in relazione a iniziative approvate.

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1999)

Tab. 3.1 - Domande presentate ed approvate per tipologia beneficiario e regione – anno 1999

Regioni	Numero domande presentate – Tipologia beneficiario							Numero domande approvate – Tipologia beneficiario						
	pi	*mi*	*gi*	*Tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*	*pi*	*mi*	*gi*	*Tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*
Piemonte														
Valle d'Aosta														
Lombardia														
Trentino A.A.														
Veneto														
Friuli-V.G.														
Liguria														
Emilia R.														
Toscana														
Umbria														
Marche														
Lazio														
Totale Centro-Nord														
Abruzzo														
Molise														
Campania														
Puglia														
Basilicata														
Calabria														
Sicilia														
Sardegna														
Totale Mezzogiorno														
Totale Italia														

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1999)

(dati finanziari in miliardi di lire)

Tab. 3.2 - Ammontare agevolazioni richieste per tipologia beneficiario e regione –anno 1999

Regioni	Tipologia beneficiario						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1999)

(dati finanziari in miliardi di lire)

Tab. 3.3 – Domande e ammontare agevolazioni giacenti per tipologia beneficiario e regione – anno 1999

Regioni	Numero domande giacenti Tipologia beneficiario							Ammontare agevolazioni per domande giacenti Tipologia beneficiario						
	pi	*mi*	*gi*	*tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*	*pi*	*mi*	*gi*	*Tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale agevolazioni*
Piemonte														
Valle d'Aosta														
Lombardia														
Trentino A.A.														
Veneto														
Friuli-V.G.														
Liguria														
Emilia R.														
Toscana														
Umbria														
Marche														
Lazio														
Totale Centro-Nord														
Abruzzo														
Molise														
Campania														
Puglia														
Basilicata														
Calabria														
Sicilia														
Sardegna														
Totale Mezzogiorno														
Totale Italia														

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1999)

(dati finanziari in miliardi di lire)

Tab. 3.4 - Ammontare agevolazioni approvate per tipologia beneficiario e regione – anno 1999

Regioni	Tipologia beneficiario						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1999)

(dati finanziari in miliardi di lire)

Tab. 3.5 - Ammontare investimenti/spese/altri oneri approvati per tipologia beneficiario e regione – anno 1999

Regioni	Tipologia beneficiario						Totale investimenti
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1999)

(dati finanziari in miliardi di lire)

Tab. 3.6– Domande e ammontare agevolazioni approvate per tipologia beneficiario e settore di intervento – anno 1999

Settore di intervento	Numero domande approvate Tipologia beneficiario							Ammontare agevolazioni approvate Tipologia beneficiario						
	pi	*mi*	*gi*	*Tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*	*pi*	*mi*	*gi*	*Tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale agevolazioni*
Agricoltura														
Pesca														
Industria														
Estrattiva														
Manifatturiera														
Costruzioni														
Terziario														
Commercio														
Turismo														
Trasporti														
altri servizi														
Artigianato														
Totale														

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1999)

Domande con erogazione dell'agevolazione nel 1999 **n.** ____di cui con erogazione a saldo **n.**__

Tab. 3.7 - Numero domande con erogazione a saldo nell'anno 1999 *per anno di presentazione e anno di approvazione*

Anno di presentazione	Anno di approvazione domanda			Totale domande
	1997	1998	1999	
Precedente 1996				
1996				
1997				
1998				
1999				
Totale				

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1999)

Tab. 3.8 - Domande con erogazione e domande revocate per tipologia beneficiario e regione – anno 1999

Regioni	Numero domande con erogazione Tipologia beneficiario							Numero domande revocate Tipologia beneficiario						
	pi	*mi*	*gi*	*Tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*	*pi*	*mi*	*gi*	*Tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*
Piemonte														
Valle d'Aosta														
Lombardia														
Trentino A.A.														
Veneto														
Friuli-V.G.														
Liguria														
Emilia R.														
Toscana														
Umbria														
Marche														
Lazio														
Totale Centro-Nord														
Abruzzo														
Molise														
Campania														
Puglia														
Basilicata														
Calabria														
Sicilia														
Sardegna														
Totale Mezzogiorno														
Totale Italia														

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1999)

(dati finanziari in miliardi di lire)

Tab. 3.9 - Ammontare agevolazioni erogate per tipologia beneficiario e regione – anno 1999

Regioni	Tipologia beneficiario						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*	*Cons/Assoc. Imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1999)

(dati finanziari in miliardi di lire)

Tab. 3.10 - Ammontare agevolazioni revocate per tipologia beneficiario e regione – anno 1999

Regioni	Tipologia beneficiario						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*	*Cons/Assoc. Imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 3- Stato di attuazione (anno 1999)

Tab. 3.11 - Incremento occupati[11] riferito alle domande approvate nell'anno 1999 per tipologia beneficiario e regione - (in unità)

Regioni	Tipologia beneficiario						Totale incremento occupati
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*	*Cons/Assoc. imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

[11] Anche su base previsionale.

Sezione 3- Stato di attuazione (anno 1999)

Tab. 3.12 - Numero domande approvate, respinte, revocate, giacenti nell'anno 1999 per anno di presentazione domande

Anno di Presentazione	Approvate 1999	Respinte 1999	Revocate 1999	Giacenti al 31.12.99	Totale domande
Precedente 1996					
1996					
1997					
1998					
1999					
Totale					

- **Motivazioni prevalenti per le domande respinte** (fatto 100 il totale delle domande respinte, indicare la percentuale delle singole motivazioni)

% su totale respinte

a) Soggetto non agevolabile ❑ ______
b) Settore non agevolabile ❑ ______
c) Investimenti/spese non agevolabili ❑ ______
d) Aree non eleggibili ❑ ______
e) Domanda non conforme/incompleta/fuori termine ❑ ______
f) Altre motivazioni ❑ ______
Specificare ______________________ ______

Totale 100

- **Motivazioni prevalenti per le domande revocate** (fatto 100 il totale delle domande revocate, indicare la percentuale delle singole motivazioni)

% su totale revocate

a) Mancanza/incompletezza documentazione di spesa ❑ ______
b) Programma non realizzato/modificato ❑ ______
c) Mancanza/perdita requisiti soggettivi ❑ ______
d) Cessazione/fallimento dell'impresa ❑ ______
e) Alienazione beni agevolati ❑ ______
f) Cumulo di agevolazioni ❑ ______
g) Altre motivazioni ❑ ______
Specificare ______________________ ______

Totale 100

Mod. Val 02/99

Ministero Industria, Commercio ed Artigianato

Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese

Scheda di rilevazione leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive

(Legge n.266/97 art.1 – D. Lgs. 123/98 artt. 10 e 11)

N.B. **La presente scheda è finalizzata a rilevare il fabbisogno finanziario previsto per gli interventi in vigore ed eventuali esigenze di interventi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 11 comma3, lettera c) e d) del D.Lgs.n.123/98.**

SEZIONE 1 – INTERVENTI IN VIGORE[1]

- **Capitolo/i o unità previsionali di base su cui sono iscritte le risorse finanziarie: n. ____________**

1.1

Fabbisogno finanziario previsto per il triennio 2001-2003

	2001		*2002*	*2003*
	LIRE (in miliardi)	*EURO* (in milioni)*	*EURO* (in milioni)*	*EURO* (in milioni)*
Legge: ____________________ Fabbisogno finanziario totale:				
- di cui risorse comunitarie:				

MOTIVAZIONI:

____

____

RISULTATI ATTESI:

In termini quantitativi *(es: nuovi posti di lavoro, nuove imprese, investimenti, risparmio energetico, altri parametri economici):*

____

____

____

____

[1] *Da riprodurre in base al numero di leggi prese in esame.*

* *Il tasso di cambio Lira/Euro è quello in vigore dal 1° gennaio 1999.*

1.2

Per una più efficace e/o efficiente applicazione della legge in oggetto è necessario apportare modifiche?

SI ☐ NO ☐

Se SI, indicare quali aspetti devono riguardare:

- procedurali ☐
- gestionali ☐
- modalità di erogazione ☐
- soggetti beneficiari ☐
- spese ammissibili ☐
- intensità degli aiuti ☐
- ambito territoriale di applicazione della legge ☐
- altro ☐
  (specificare) ______________________

SEZIONE 2 – NUOVI INTERVENTI[2]

2.1

È avvertita l'esigenza di nuovi interventi aggiuntivi a quelli in vigore nell'ambito delle competenze del soggetto attuatore?

SI ☐ NO ☐

Se si, indicare l'ambito di riferimento dei nuovi interventi:

(segnalare le priorità in ordine crescente imputando un numero all'interno della casella)

Ricerca e innovazione ☐ Internazionalizzazione ☐ Sviluppo produttivo ☐

Occupazione ☐ Gestione finanziaria ☐ Tutela ambientale ☐

Razionalizzazione Settoriale ☐

Descrizione del nuovo intervento:

____

____

Motivazioni:

____

____

____

Risultati attesi:

In termini quantitativi *(es: nuovi posti di lavoro, nuove imprese, investimenti, risparmio energetico, altri parametri economici):*

____

____

____

____

[2] *Da riprodurre in base al numero di nuovi interventi previsti.*

2.2

Fabbisogno finanziario previsto per il triennio 2001-2003 relativo al nuovo intervento indicato:

	2001		*2002*	*2003*
	LIRE (in miliardi)	*EURO* (in milioni)*	*EURO* (in milioni)*	*EURO* (in milioni)*
Fabbisogno finanziario totale:				
- di cui risorse comunitarie:				

2.3

L'intervento sarà proposto per la programmazione 2000-2006 dei Fondi Strutturali?

Si ☐ No ☐

* *Il tasso di cambio Lira/Euro è quello in vigore dal 1° gennaio 1999.*

mod. val01/99R

Ministero Industria Commercio ed Artigianato

Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese

Scheda di rilevazione leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive – interventi regionali

(Legge n.266/97 art.1 – D. Lgs. 123/98, artt. 10 e 11)

Sez.1 - Caratteristiche generali della Legge
(interventi regionali)

SOGGETTO ATTUATORE: ____________________

____

LEGGE ESAMINATA: ____________________ n. ______ art. ______

OBIETTIVI DELLA LEGGE: ____________________

- **Area di applicazione:**
  - a) intero territorio regionale ☐
  - b) aree depresse (della regione) ☐
  - c) specifiche aree geografiche di intervento ☐
    - *specificare (indicare l'area connessa agli specifici interventi agevolativi previsti dalla Legge, a livello, provinciale, sub-provinciale o comunale)* ____________________

____

____

____

____

Sezione 2- Stato di attuazione
(interventi regionali)

- **Soggetti beneficiari**

a) Imprese ☐
piccole ☐ *medie* ☐ *grandi* ☐
b) consorzi/associazioni di imprese ☐
c) altro ☐
specificare ____________________

- **Tipologia dell'agevolazione:**

a) contributo in c/capitale ☐
b) contributo in c/interessi-canoni ☐
c) contributo in c/esercizio ☐
d) credito d'imposta/bonus fiscale ☐
e) sgravio oneri sociali ☐
f) partecipazione al capitale ☐
g) interventi a garanzia[1] ☐
h) mutuo diretto[2] ☐
i) altro ☐
specificare ____________________

- **Erogazione dell'agevolazione in unica soluzione:** SI ☐ NO ☐

- **Tipologia del procedimento:**

automatico[3] ☐ valutativo[4] ☐ negoziale[5] ☐

- **Cumulabilità con altre agevolazioni:**

SI ☐ *specificare* ____________________
NO ☐

- **Cofinanziamenti comunitari:**

SI ☐ *specificare il tipo di fondo utilizzato* ____________________
NO ☐

---

[1] Si tratta di tutti quegli interventi finanziari a garanzia totale o parziale di finanziamenti o altro, ivi compresi interventi del tipo "copertura rischio di cambio".

[2] Nel caso di mutui erogati direttamente dall'Amministrazione.

[3] Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 123/98 art. 4 sono automatici quei procedimenti che non prevedono una attività istruttoria di carattere tecnico-economico-finanziaria.

[4] Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 123/98 art. 5 sono valutativi quei procedimenti che prevedono una istruttoria e una selezione delle iniziative.

[5] Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 123/98 art. 6 sono negoziali quei procedimenti che prevedono la definizione delle iniziative sulla base di una negoziazione.

Sezione 2- Stato di attuazione
(interventi regionali)

- **Notifica/autorizzazione UE:**

  SI ☐ *specificare data e numero* ____________________

  NO ☐

- **Fasi/attività della gestione affidate in tutto o in parte ad altri soggetti** *(si fa riferimento a fasi del procedimento affidate ad altri soggetti in regime di convenzione o sulla base di disposizioni normative)*

  SI ☐ *specificare fasi/attività/soggetti e ruolo di questi ultimi* ____________________

  ____

  ____

  NO ☐

- **Settore/i di intervento sulla base delle classificazioni ISTAT:** *(sono ammesse più risposte)*

  a) Agricoltura ☐

  b) Pesca ☐

  c) Industria *estrattiva* ☐ *manifatturiera* ☐ *costruzioni* ☐

  d) Terziario *commercio* ☐ *turismo* ☐ *trasporti* ☐ *altri servizi* ☐ *specificare nel caso di altri servizi* __________

  e) Artigianato[6] ☐

- **L'intervento agevolativo è di tipo straordinario (es. calamità naturali, eventi eccezionali)?**

  SI ☐ NO ☐

- **Finalità dell'intervento** *(indicare non più di due finalità tra quelle contraddistinte dalle lettere* a)-i) *e per ciascuna finalità indicata segnalare almeno uno degli interventi riportati in corsivo)*

  a) Ricerca e sviluppo ☐

  Ricerca di base ☐

  Ricerca applicata ☐

  Sviluppo pre-competitivo ☐

---

[6] Qualora la norma sia finalizzata ad incentivare esclusivamente le imprese artigiane, indipendentemente dal loro settore di attività.

Sezione 2- Stato di attuazione
(interventi regionali)

b) Internazionalizzazione ☐
- *Penetrazione commerciale* ☐
- *Partecipazione a manifestazioni fieristiche* ☐
- *Realizzazione reti commerciali* ☐
- *Investimenti diretti all'estero* ☐
- *Collaborazioni e partenariati* ☐

c) Sviluppo produttivo ☐
- *Nuova imprenditorialità* ☐
- *Promozioni di accordi/consorzi tra imprese* ☐
- *Sostegno agli investimenti* ☐

d) Occupazione ☐
- *Creazione posti di lavoro* ☐
- *Salvaguardia posti di lavoro* ☐
- *Formazione/qualificazione* ☐

e) Equilibrio della gestione finanziaria ☐
- *Capitalizzazione* ☐
- *Miglioramento condizioni creditizie* ☐
- *Innovazione finanziaria* ☐
- *Altro (specificare)* ____________________ ☐

f) Tutela ambientale ☐
- *Impatto ambientale* ☐
- *Risparmio energetico* ☐
- *Adeguamento a norme/certificazione* ☐

h) Razionalizzazione di settore ☐
- *Riconversione* ☐
- *Dismissione/riduzione capacità produttiva* ☐
- *Altro (specificare)* ____________________ ☐

i) Altro ☐
Specificare ____________________

Sezione 2- Stato di attuazione
(interventi regionali)

- **Tipologia degli investimenti/spese/altri oneri agevolabili:**

a) Terreni/fabbricati ☐
b) Attrezzature/macchinari/impianti ☐
c) Progettazione/studi/consulenze ☐
d) Brevetti/licenze/marchi ☐
e) Formazione personale ☐
f) Assunzioni ☐
g) Spese generali ☐
h) Oneri finanziari ☐
*specificare*______________________________
i) Altro ☐
*specificare*______________________________

Sezione 2- Stato di attuazione
(interventi regionali)

(dati finanziari in miliardi di lire)

Flussi Finanziari dell'anno 1999

Anno	Stanziamenti*	Impegni*	Erogazioni*
1999			

Tab.2.1 – numero domande e ammontare agevolazioni richieste, approvate ed erogate per tipologia beneficiari– anno 1999

	Tipologia beneficiari						
	pi	*mi*	*gi*	*Tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale*
N. domande presentate							
Ammontare agevolazioni richieste							
N. domande approvate							
Ammontare agevolazioni approvate							
N. domande erogate							
Ammontare agevolazioni erogate							

* I dati devono essere riferiti solo all'anno finanziario 1999. In particolare, per quanto riguarda gli impegni, si precisa che deve essere indicato l'importo complessivo impegnato nell'anno 1999, compresi gli impegni sui residui e sugli esercizi futuri.

99A10950

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avvisi relativi alla avvenuta scadenza dei termini per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 31 ottobre 1999 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/73/CE della Commissione, del 18 settembre 1998, recante ventiquattresimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 305 del 16 novembre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 1 del 4 gennaio 1999 e attuata nell'ordinamento italiano con decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 175 della *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999.

Il giorno 31 ottobre 1999 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione dell'amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per animali, che modifica le direttive 71/250/CEE e 73/46/CEE e che revoca la direttiva 74/203/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 118 del 6 maggio 1999 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 1999.

Il giorno 21 novembre 1999 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/74/CE della Commissione, del 1º ottobre 1998 che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 276 del 13 ottobre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 89 del 17 dicembre 1998 e attuata nell'ordinamento italiano con decreto ministeriale 22 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999.

Il giorno 7 dicembre 1999 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 331 del 7 dicembre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 8 del 28 gennaio 1999.

Il giorno 11 dicembre 1999 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 166 dell'11 giugno 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 83 del 22 ottobre 1998.

Il giorno 15 dicembre 1999 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/74/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che estende la direttiva 94/45/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 10 del 16 gennaio 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 26 del 2 aprile 1998.

Il giorno 15 dicembre 1999 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che modifica ed estende la direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 10 del 16 gennaio 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 26 del 2 aprile 1998.

Il giorno 16 dicembre 1999 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 18 del 21 gennaio 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 19 del 10 marzo 1997.

Il giorno 31 dicembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 145 del 19 giugno 1996 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 76 del 3 ottobre 1996.

Il giorno 31 dicembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 221 dell'8 agosto 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 95 del 3 dicembre 1998.

Il giorno 31 dicembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/65/CE della Commissione del 3 settembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 257 del 19 settembre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 97 del 10 dicembre 1998.

Il giorno 31 dicembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/89/CE della Commissione del 20 novembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 322 del 1º dicembre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2ª serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 1999.

Il giorno 31 dicembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/23/CE della Commissione del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/33/CEE del

Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 104 del 21 aprile 1999 e attuata nell'ordinamento italiano con decreto ministeriale 6 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999.

Il giorno 31 dicembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/24/CE della Commissione del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/32/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 104 del 21 aprile 1999 e attuata nell'ordinamento italiano con decreto ministeriale 6 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Uffciale* n. 253 del 27 ottobre 1999.

Il giorno 31 dicembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/25/CE della Commissione del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/34/CEE del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due ruote o tre ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 104 del 21 aprile 1999 e attuata nell'ordinamento italiano con decreto ministeriale 6 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999.

Il giorno 31 dicembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/26/CE della Commissione del 20 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE del Consiglio relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due ruote o tre ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 118 del 6 maggio 1999 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 1999 e attuata nell'ordinamento italiano con decreto ministeriale 6 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999.

Il giorno 31 dicembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/61/CE della Commissione del 18 giugno 1999, che modifica gli allegati delle direttive 79/373/CEE e 96/25/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 162 del 26 giugno 1999.

Il giorno 31 dicembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/66/CE della Commissione del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva 98/56/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 164 del 30 giugno 1999.

Il giorno 31 dicembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/67/CE della Commissione del 28 giugno 1999, recante modifica della direttiva 93/49/CEE che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 164 del 30 giugno 1999.

99A11089-99A11090

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Riga il 3 aprile 1996.

Il giorno 1° dicembre 1999 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Riga il 3 aprile 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 28 agosto 1997, n. 301, pubblicata nel supplemento ordinario n. 184/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997.

In conformità all'art. 31, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° dicembre 1999.

99A11043

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 dicembre 1999

Dollaro USA	1,0142
Yen giapponese	104,29
Dracma greca	330,68
Corona danese	7,4399
Corona svedese	8,5754
Sterlina	0,62670
Corona norvegese	8,1100
Corona ceca	36,145
Lira cipriota	0,57814
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,86
Zloty polacco	4,1677
Tallero sloveno	198,5097
Franco svizzero	1,6043
Dollaro canadese	1,4919
Dollaro australiano	1,5781
Dollaro neozelandese	1,9676
Rand sudafricano	6,2358

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A11199

Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro e controvalore in lire italiane, nonché di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in DSP, euro e controvalore in lire italiane ai fini dell'applicazione della normativa europea.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si comunica che, in relazione al telex in data 17 dicembre 1999, n. 12481, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie - Ufficio mercato interno, per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001, i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori, di forniture di beni e servizi, ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonché di quelli derivanti da accordo CEE-WTO-GPA, sono così determinati:

soglie comunitarie:

1) euro 5.000.000, L. 9.681.350.000;

2) euro 200.000, L. 387.254.000;

3) euro 750.000, L. 1.452.202.500;

4) euro 400.000, L. 774.508.000;

5) euro 600.000, L. 1.161.762.000;

soglie WTO-GPA:

1) euro 139.312 = DSP 130.000 = L. 269.745.646;

2) euro 214.326 = DSP 200.000 = L. 414.993.004;

3) euro 428.653 = DSP 400.000 = L. 829.987.944;

4) euro 5.358.153 = DSP 5.000.000 = L. 10.374.830.909.

99A11079

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad istituire un deposito fiscale alla Pipe Brebbia S.r.l., in Merate

Con decreto direttoriale n. 04/7914 del 10 dicembre 1999 la Pipe Brebbia S.r.l., di Merate, è stata autorizzata ad istituire un deposito per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) provenienti dai Paesi delle Comunità europee, e preventivamente inseriti nella tariffa di vendita al pubblico vigente nel territorio della Repubblica italiana, in Brebbia (Varese), via Piave, 21, con affidamento della gestione alla sig.ra Dondero Giovanna, nata l'8 luglio 1959 a La Spezia.

99A10957

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Sathya Sai-Italia», in Varallo Pombia

Con decreto ministeriale del 15 dicembre 1999 la «Fondazione SATHYA SAI-ITALIA», con sede in Varallo Pombia (Novara), è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 24 settembre 1999, numero di repertorio 62046/12018, a rogito del dott. Lamberto Casalini, notaio in Cerea (Venezia).

99A11027

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n 559/C.4030-XV.J-del 25 novembre 1999, le micce a lenta combustione come di seguito denominate, che la S.r.l. Polverifici B. Cocciuti intende produrre, sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella quinta categoria, gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

miccia a lenta combustione tipo «comune» di colore grigio (con velocità di combustione di 120 sec/mt);

miccia a lenta combustione tipo «impermeabile» di colore rosso (con velocità di combustione di 120 sec/mt);

miccia a lenta combustione tipo «impermeabile» di colore nero (con velocità di combustione di 100 sec/mt).

99A11091

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.22682-XV.J(1851) del 25 novembre 1999, i manufatti esplosivi denominati:

PF808 versione con effetto colore pioggia oro;
PF808 versione con effetto colore pioggia argento;
PF808 versione con effetto colore tremolante bianco;
PF808 versione con effetto colore tremolante giallo;
PF808 versione con effettò colore blu;
PF808 versione con effetto colore viola;
PF808 versione con effetto colore verde;
PF808 versione con effetto colore giallo;
PF808 versione con effetto colore bianco;
PF808 versione con effetto colore rosso;
PF808 versione con effetto colore multicolore;
PF808 versione con effetto colore blinker bianco;
PF808 versione con effetto di colpo;
PF808 versione con effetto crepitante;
PF808 versione con effetto serpentelli;
PF808 versione con effetto fischiante;
PF810 versione con effetto colore pioggia oro;
PF810 versione con effetto colore pioggia argento;
PF810 versione con effetto colore tremolante bianco;
PP810 versione con effetto colore tremolante giallo;
PF810 versione con effetto colore blu;
PF810 versione con effetto colore viola;
PF810 versione con effetto colore verde;
PF810 versione con effetto colore giallo;
PF810 versione con effetto colore bianco;
PF810 versione con effetto colore rosso;
PF810 versione con effetto colore multicolore;
PF810 versione con effetto colore bliker bianco;
PF810 versione con effetto di colpo;
PF810 versione con effetto crepitane;
PF810 versione con effetto serpentelli;
PF810 versione con effetto fischiante;
PF812 versione con effetto colore pioggia oro;
PF812 versione con effetto colore pioggia argento;
PF812 versione con effetto colore tremolante bianco;
PF812 versione con effetto colore tremolante giallo;
PF812 versione con effetto colore blu;
PF812 versione con effetto colore viola;
PF812 versione con effetto colore verde;
PF812 versione con effetto colore giallo;
PF812 versione con effetto colore bianco;
PF812 versione con effetto colore rosso;
PF812 versione con effetto colore multicolore;
PF812 versione con effetto colore blinker bianco;

PF812 versione con effetto di colpo;
PF812 versione con effetto crepitante;
PF812 versione con effetto serpentelli;
PF812 versione con effetto fischiante;
PF816 versione con effetto colore pioggia oro;
PF816 versione con effetto colore pioggia argento;
PF816 versione con effetto colore tremolante bianco;
PF816 versione con effetto colore tremolante giallo;
PF816 versione con effetto colore blu;
PF816 versione con effetto colore viola;
PF816 versione con effetto colore verde;
PF816 versione con effetto colore giallo;
PF816 versione con effetto colore bianco;
PF816 versione con effetto colore rosso;
PF816 versione con effetto colore multicolore;
PF816 versione con effetto colore blinlker bianco;
PF816 versione con effetto di colpo;
PF816 versione con effetto crepitante;
PF816 versione con effetto serpentelli;
PF816 versione con effetto fischiante.

Che la Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C. intende produrre nella propria fabbrica in Melara (Rovigo), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10415-XV.J(2007) del 25 novembre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Art. n. TSF-829/100 (d.f: Sala F. Happy Fireworks 100)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca intende importare dalla ditta China Sundries & Flowers Imp. & Exp. Corp. - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A11092

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 9 giugno 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Ammissione a finanziamento di alcuni progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450. Opere prioritarie. (Deliberazione n. 96/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 28 ottobre 1999).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pagina 39 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo paragrafo, alla seconda riga, dove è scritto: «entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del *tesoro*, del bilancio e della programmazione economica», leggasi: «entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica».

99A11137

Comunicato relativo alla deliberazione 9 giugno 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, seconda fase. Ammissione a finanziamento di alcuni progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450. Opere da realizzare nel settore della sicurezza. (Deliberazione n. 98/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 28 ottobre 1999).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pagina 46 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo paragrafo, alla seconda riga, dove è scritto: «entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del *tesoro*, del bilancio e della programmazione economica», leggasi: «entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica».

99A11138

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 3 0 2 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77